

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2007

sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)

(2007/C 308/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nella quale si è iscritta l'azione contro la discriminazione a livello di UE nell'ultimo triennio;

Rammentando che:

1. la non discriminazione e la parità di trattamento, sanciti in particolare negli articoli 2, 3 e 13 del trattato CE, sono principi fondamentali dell'Unione europea di cui tutte le politiche dell'Unione europea dovrebbero tenere conto;
2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'articolo 21, il divieto di discriminazione fondata su una serie di motivi e, all'articolo 23, la regola secondo cui la parità tra gli uomini e le donne deve essere garantita in tutti i campi;
3. l'agenda sociale 2005-2010, che integra e sorregge la strategia di Lisbona, svolge un ruolo fondamentale nella promozione della dimensione sociale della crescita economica, inclusa la promozione delle pari opportunità per tutti, come strumento per realizzare una società che favorisca maggiormente l'integrazione sociale;
4. il programma Progress ⁽¹⁾ sostiene l'applicazione effettiva del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione in tutte le politiche comunitarie migliorando la comprensione del fenomeno, sostenendo l'applicazione della legislazione, sensibilizzando e sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo;
5. sulla base delle reazioni al Libro verde del 2004 intitolato «Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata», la Commissione ha adottato una strategia quadro

6. attraverso l'adozione, rispettivamente, del patto europeo per la parità di genere al Consiglio europeo del marzo 2006 e della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini, gli Stati membri e la Commissione europea si sono impegnati ad attuare politiche e misure in materia di parità di genere a livello europeo e a livello nazionale.

Considerando che:

1. nonostante i numerosi progressi compiuti nella promozione delle pari opportunità e nella lotta alla discriminazione, grazie, tra l'altro, all'adozione della legislazione in materia e all'istituzione di enti nazionali per le pari opportunità, continuano ad essere presenti nell'UE disuguaglianze e discriminazioni basate sul sesso, sulla razza o l'origine etnica, sull'età, sulla disabilità, sulla religione o le convinzioni personali, o sull'orientamento sessuale, con grave danno per gli uomini e le donne che ne sono oggetto e per l'intera società europea;
2. la povertà e l'esclusione sociale costituiscono importanti ostacoli alle pari opportunità;
3. la legislazione contro la discriminazione resta poco nota, come evidenziato da un recente sondaggio Eurobarometro dal quale è risultato che solo un terzo della popolazione dell'UE conosce i propri diritti nel caso dovesse diventare vittima di discriminazione o molestie;

⁽¹⁾ GUL 315 del 24.10.2006, pag. 1.

4. la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta ⁽¹⁾, ha offerto l'occasione di rinnovare una visione comune dell'Europa in cui tutti i cittadini vivono una vita libera dalla discriminazione e di ribadire che la realizzazione di una piena parità di opportunità è essenziale per la crescita, la coesione, la prosperità e il benessere dell'Europa e dei suoi cittadini;
5. il parere del Comitato economico e sociale europeo sullo sviluppo di indicatori armonizzati nel campo delle disabilità come strumento di monitoraggio delle politiche europee sottolinea la necessità di definire, a livello europeo, una serie affidabile e coerente di indicatori nel campo delle disabilità per far sì che le pari opportunità diventino sempre più una realtà per le persone con disabilità e per consentire lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, dato che l'efficacia delle iniziative intraprese diverrebbe così misurabile.

Accogliendo favorevolmente:

1. il livello straordinariamente alto di mobilitazione e partecipazione dei soggetti interessati all'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) (in seguito denominato «l'anno europeo»), dimostrato dalle varie centinaia di azioni, quali campagne informative, promozionali ed educative, premi alle imprese per politiche innovative a favore della diversità, festival musicali e giovanili, programmi di formazione, inchieste e studi, che sono state realizzate in tutta l'UE per contribuire a fare delle pari opportunità una realtà e che hanno visto la partecipazione dei governi a livello centrale, regionale e locale, delle organizzazioni che difendono o rappresentano gli interessi di persone potenzialmente esposte alla discriminazione e all'ineguaglianza di trattamento, degli istituti scolastici, delle imprese, dei sindacati, degli enti per le pari opportunità e di molte organizzazioni di base;
2. il forte impegno mostrato da singoli, società civile, governi e pubbliche amministrazioni, enti per le pari opportunità e istituzioni europee per celebrare il tema delle pari opportunità durante tutto il 2007 e per attuare gli obiettivi chiave dell'anno europeo: diritti, rappresentanza, riconoscimento e rispetto;
3. l'istituzione di organismi nazionali di attuazione e l'adozione di strategie e priorità nazionali per l'attuazione dell'anno europeo in ciascun paese partecipante, che includono per la prima volta tutte le forme di discriminazione enunciate nell'articolo 13;
4. il rinnovato dialogo avviato tra gli enti pubblici, i decisori politici e i soggetti interessati attivi nella lotta alla discriminazione, durante l'intero anno europeo, grazie al vertice sulle

pari opportunità tenutosi nel gennaio 2007 e ai meccanismi istituiti a livello nazionale per la regolare consultazione e stretta cooperazione con la società civile e altri pertinenti soggetti interessati in materia di definizione, attuazione e monitoraggio delle strategie nazionali relative all'anno europeo;

5. il dialogo trasversale a tutte le forme di discriminazione, avviato tra le organizzazioni della società civile e altri soggetti chiave a livello nazionale per contribuire alla definizione, all'attuazione, al follow up e alla valutazione delle strategie nazionali relative all'anno europeo, e lo scambio regolare di vedute tenutosi a livello europeo;
6. l'equilibrio nel trattamento di tutte le forme di discriminazione nell'insieme delle azioni relative all'anno europeo;
7. la creazione di Equinet — rete europea di enti nazionali per le pari opportunità — che rafforzerà la capacità degli organismi interessati di svolgere le loro funzioni in modo indipendente attraverso lo scambio di conoscenze, formazione e sostegno reciproco e li aiuterà a contribuire ai cambiamenti istituzionali necessari per un'efficace attuazione della legislazione sulle pari opportunità e ad incoraggiare il dialogo tra le istituzioni europee e gli organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;
8. la firma, da parte della Comunità e della maggior parte degli Stati membri, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ⁽²⁾ e il consenso successivamente emerso nella riunione ministeriale informale sulle questioni legate alla disabilità, tenutasi nel giugno 2007 ⁽³⁾, per elaborare un approccio coerente e coordinato all'attuazione europea della convenzione ONU.

Rilevando che:

1. le politiche a favore delle pari opportunità sono strumenti essenziali di coesione sociale, crescita economica, prosperità e competitività e, quindi, della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;
2. le tre direttive che attuano il principio della parità di trattamento adottate finora ai sensi dell'articolo 13 sono: la direttiva 2000/43/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ che contempla la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica nel campo dell'occupazione, dell'accesso a beni e servizi, dell'istruzione e della protezione sociale; la direttiva 2000/78/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ relativa a tutte le altre forme di discriminazione, vale a dire la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nel campo dell'occupazione e dell'impiego; la direttiva 2004/113/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ riguardante la discriminazione basata sul sesso nel settore dell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;

⁽²⁾ <http://www.un.org/esa/socdev/enable>

⁽³⁾ Berlino, 11 giugno 2007.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

⁽¹⁾ GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1.

3. per conseguire progressi concreti verso un'effettiva parità delle opportunità, occorre rafforzare la conoscenza e l'attuazione della legislazione e integrare la questione delle pari opportunità;
 4. il vertice sulle pari opportunità, tenutosi nel gennaio 2007 sotto la presidenza tedesca del Consiglio, e la conferenza di chiusura dell'anno europeo, svoltasi nel novembre 2007 sotto la presidenza portoghese, hanno mostrato che il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i principali soggetti chiave e i decisori politici a livello dell'UE sono strumenti preziosi per progredire nella promozione delle pari opportunità;
 5. è essenziale che le azioni di lotta contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica, sulla religione o le convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale tengano conto dei diversi modi in cui gli uomini e le donne sperimentano la discriminazione;
 6. per progredire verso la parità di opportunità è essenziale migliorare la partecipazione, in seno alla società, dei gruppi a rischio di discriminazione, nonché favorire un'equilibrata partecipazione di uomini e donne; altrettanta importanza riveste la partecipazione degli uni e degli altri alle azioni intese a combattere la discriminazione;
 7. i vantaggi della diversità, sia per la società europea che per i cittadini, dovrebbero essere evidenziati attraverso il positivo contributo che ciascuno, indipendentemente dal sesso, dalla razza o origine etnica, dall'età, da disabilità, dalla religione o convinzioni personali o dall'orientamento sessuale, può apportare;
 8. è essenziale eliminare la violenza, i pregiudizi e gli stereotipi per favorire buone relazioni tra tutti nella società e, in particolare, tra i giovani e per promuovere e diffondere i valori che sottendono alla lotta contro la discriminazione;
 9. la raccolta di dati sulla discriminazione e le pari opportunità costituisce uno strumento fondamentale, in primo luogo, per un'appropriata valutazione dell'ampiezza e del tipo di situazioni di discriminazione cui le persone sono esposte e, in secondo luogo, per la definizione, l'adattamento, il monitoraggio e la valutazione delle relative politiche;
 10. l'anno europeo ha evidenziato le accresciute difficoltà derivanti dalla discriminazione multipla;
 11. la discriminazione può condurre alla povertà e all'esclusione sociale, impedendo la partecipazione e l'accesso alle risorse;
 12. molti Rom sono confrontati ad una situazione molto difficile, caratterizzata da casi di discriminazione basata sulla loro origine etnica e dall'esclusione sociale;
 13. le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello sull'integrazione delle minoranze etniche nella società e nel mercato del lavoro dovrebbero essere formulate alla fine dell'anno europeo;
 14. ulteriori progressi possono essere conseguiti più efficacemente se si eliminano le barriere fisiche e strutturali che si frappongono all'integrazione. I finanziamenti potrebbero essere forniti, tra l'altro, attraverso i fondi strutturali per le misure che contribuiscono a promuovere l'accessibilità e la piena integrazione nel mercato del lavoro, e quindi nella società, delle persone a rischio di discriminazione;
 15. i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo essenziale nel combattere i pregiudizi e gli stereotipi e quindi nel contribuire a migliorare le pari opportunità per tutti;
 16. gli operatori economici riconoscono sempre più che si possono trarre importanti benefici dall'impiego di una manodopera diversificata;
 17. il Parlamento europeo e la società civile hanno propugnato l'estensione della tutela giuridica contro la discriminazione a settori al di là dell'impiego e dell'occupazione.
- Invita gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze:
1. ad assicurare una piena ed efficace attuazione e valutazione della vigente legislazione contro la discriminazione e in materia di parità di genere;
 2. a intensificare gli sforzi volti a prevenire e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nell'ambito del mercato del lavoro o al di fuori di esso;
 3. a favorire l'informazione e la sensibilizzazione su tali leggi presso i cittadini in generale, i soggetti interessati e i decisori e a promuovere i vantaggi delle pari opportunità per tutti sviluppando e divulgando gli strumenti e i metodi d'informazione e di sensibilizzazione;
 4. a basarsi sui meccanismi di governance istituiti durante l'anno europeo e a proseguire gli scambi positivi tra i responsabili politici a livello dell'UE, al fine di preparare i «vertici sulla parità» e di dar loro continuità;
 5. ad associare pienamente la società civile, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e i soggetti interessati nella concezione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità e le pari opportunità a livello sia europeo sia nazionale;

6. a garantire e rafforzare l'efficacia degli enti specializzati per le pari opportunità nello svolgimento delle loro funzioni indipendenti fornendo loro, tenuto conto dei vincoli di bilancio nazionali, le necessarie risorse finanziarie e umane per consentire loro di rispondere adeguatamente a denunce di discriminazioni in maniera tempestiva ed efficace, di sostenere le vittime e di apportare un contributo attivo al conseguimento dell'effettiva e completa parità;
7. a garantire l'integrazione delle questioni relative alla non discriminazione e alla parità nell'attuazione dei fondi strutturali, del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, degli orientamenti per la crescita e l'occupazione e degli obiettivi per l'inclusione sociale e la protezione sociale;
8. a tenere pienamente conto degli specifici problemi risultanti dalla discriminazione multipla nella concezione di leggi e nelle politiche di controllo e valutazione e nei programmi di sostegno;
9. ad avvalersi pienamente delle possibilità di condurre un'azione positiva al fine di superare le ineguaglianze e raggiungere l'effettiva e completa parità, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'occupazione;
10. a raccogliere dati statistici, laddove possibile disaggregati per genere e, se necessario, su base anonima, quale strumento essenziale per migliorare la concezione e il controllo delle politiche e dei programmi volti a garantire pari opportunità per tutti e a lottare contro la discriminazione multipla, e a coinvolgere altri attori nella raccolta di dati in materia di parità; i dati esistenti, raccolti attraverso Eurostat, e il quadro della piattaforma d'azione di Pechino dovrebbero essere pienamente utilizzati;
11. ad intensificare gli sforzi per dare attuazione al patto europeo per la parità di genere e alla tabella di marcia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2006-2010, nonché alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino, attraverso azioni specifiche e l'integrazione della prospettiva di genere in ogni fase del processo politico — concezione, attuazione, controllo e valutazione — al fine di promuovere la parità tra donne e uomini;
12. a sostenere e rafforzare l'integrazione delle questioni inerenti alla disabilità in tutte le pertinenti politiche, tenendo conto delle varie fasi del piano d'azione europeo sulle pari opportunità per le persone con disabilità e a promuovere lo sviluppo di una serie di indicatori armonizzati e di obiettivi quantitativi per controllare i progressi conseguiti in questo settore;
13. a continuare a promuovere la pari partecipazione di donne e uomini al processo decisionale a tutti i livelli e il coinvolgimento dei gruppi a rischio di discriminazione nella società;
14. a portare avanti il processo di firma, conclusione e ratifica della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
15. a sviluppare la cooperazione sulle sfide e sulle soluzioni comuni nell'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto riguarda le statistiche e gli indicatori di partecipazione relativi alla disabilità;
16. a promuovere l'accesso della popolazione rom ai diritti umani, ad accelerare il processo di inclusione sociale della stessa e a combattere ogni genere di discriminazione nei suoi confronti;
17. a condannare risolutamente ogni forma di omofobia e a sollecitare ulteriori controlli e ricerche sulla questione, in particolare da parte dell'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
18. a condannare risolutamente ogni forma di razzismo e di xenofobia e a rafforzare i controlli e le ricerche su tali questioni, in particolare da parte dell'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
19. a condannare fermamente e ad adottare tutte le misure necessarie per impedire ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone sulla base della religione o delle convinzioni personali;
20. a incoraggiare l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in quanto agenzie chiamate a sostenere le attività svolte dall'UE per promuovere la parità di genere e combattere la discriminazione, a svolgere un ruolo attivo nel dar seguito agli obiettivi chiave dell'anno europeo e ad avvalersi dei risultati e degli studi realizzati nell'ambito dell'anno europeo;
21. a continuare a mobilitare tutti gli strumenti disponibili, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali, per il sostegno a misure che agevolino la piena integrazione delle persone che soffrono di discriminazione nel mercato del lavoro e nella società;
22. ad adottare misure appropriate per promuovere l'uso di tutte le possibilità offerte dal programma Progress;
23. a promuovere ulteriormente la diversità nella forza lavoro e a favorire e incoraggiare lo sviluppo dei pertinenti strumenti operativi, anche sotto forma di carte volontarie;

24. ad accrescere la diversità e a migliorare la gestione della parità di opportunità in tutte le amministrazioni pubbliche a livello nazionale e dell'UE.

Invita la società civile e le parti sociali:

1. a partecipare attivamente allo sviluppo e alla promozione di politiche e misure relative alla non discriminazione e alla parità e a incentivare le politiche in materia di diversità e di pari opportunità nell'ambito degli organismi pubblici e privati nonché delle imprese;

2. a integrare nella loro attività di contrattazione iniziative anti-discriminazione e misure di azione positiva;

3. a continuare il dialogo trasversale a tutte le forme di discriminazione a livello sia nazionale sia europeo;

4. a cooperare con i governi e le pubbliche amministrazioni, gli enti per le pari opportunità e le istituzioni europee nella creazione di un partenariato globale per la lotta contro la discriminazione in ogni sua forma.
